

**L'esperto**

A cura di PAOLO VINCI

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

## Claims made: più garanzie per i professionisti

La clausola garantisce tutti i danni causati dall'assicurato, anche prima della decorrenza della polizza, se la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato è fatta nel periodo di validità del contratto.

La recente evoluzione commerciale ha registrato il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti dal tradizionale sistema del *loss occurrence* (insorgenza del danno) a quello del *claims made* (a richiesta fatta), tipico dei mercati nordamericani.

Per cogliere le differenze sostanziali tra i due modelli di polizza è opportuno soffermarsi, in primo luogo, sulla successione di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato: il professionista pone in essere una condotta illecita (colposa) dalla quale discende causalmente un determinato danno a carico del soggetto che avanzerà richieste risarcitorie. Di norma, tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la ricezione della richiesta di risarcimento può passare anche molto tempo.

**La clausola claims made delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da quest'ultimo denunciate all'assicuratore entro il periodo di validità della polizza.** È possibile dilatare l'operatività della garanzia entro un lasso di tempo definito, anche oltre la cessazione del contratto nel caso in cui sia prevista la «garanzia postuma» («periodo di ultrattività»); in tale caso, si ha la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato e successivo alla scadenza della poliz-



Paolo Vinci è avvocato patrocinante in Cassazione

za per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura.

Le polizze possono prevedere anche una «garanzia pregressa» (periodo di retroattività): un periodo di tempo determinato, anteriore alla decorrenza della polizza, entro il quale deve concretizzarsi la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento da essa derivata possa godere della garanzia assicurativa. Un contratto Rc che contiene la clausola *claims made* è un atipico e come tale disciplinato dall'articolo 1322 del codice civile. La clausola è lecita, anche se certamente vessatoria: per l'assicuratore c'è un'evidente limitazione di responsabilità: è, quindi, necessaria l'approvazione per iscritto del contraente.

**Ma qual è nello specifico la garanzia offerta con la clausola claims made?**

La clausola, presente ormai in quasi tutti i contratti di Rc professionale, garantisce tutti i danni causati dall'assicurato, anche prima della decorrenza della polizza, purché la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato sia fatta e portata a conoscenza dell'assicuratore nel periodo di validità del contratto. Secondo la Cassazione, la richiesta di risarcimento del terzo non può identificarsi con il sinistro indicato nell'articolo 1917 del codice civile. Per diversi motivi. Primo, perché usa l'espressione «fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione», palesando l'intento di riferirsi al fatto di cui l'assicurato deve ri-

spondere civilmente e poi perché la norma esclude i danni derivanti da fatti dolosi. Il che evidenzia che per «fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione» si intende l'evento di cui l'assicurato deve rispondere.

**Anche l'articolo 1913 del codice civile, afferma la Cassazione, quando impone all'assicurato l'onere di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da cui il sinistro si è verificato, identifica la data iniziale facendo riferimento al fatto inteso come comportamento colposo e non come richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.**

Con riferimento alla vessatorietà della clausola, la Corte suprema rileva che essa prevede una copertura per rischi normalmente fuori da un contratto di assicurazione ed esclude i rischi per i quali di solito ci si assicura per eventi collegati alla responsabilità professionale. Ne consegue una limitazione di responsabilità che deve essere approvata per iscritto, per informare l'assicurato dello spostamento del rischio rispetto a quello solitamente coperto.

Il meccanismo previsto dal modello *claims made* può consentire: la retroattività della garanzia assicurativa a fatti e danni antecedenti la data di stipulazione della polizza (fino ad arrivare alla data di inizio dell'attività professionale); la contemporanea copertura di fatti e danni accaduti durante il periodo contrattuale per cui è stata formalizzata una richiesta di risarcimento portata a conoscenza dell'assicuratore durante quel periodo. Inoltre, per tutelare gli assicurati, alcune compagnie hanno previsto nei propri prodotti

una clausola che permette di garantire la copertura delle circostanze rilevanti, cioè suscettibili di dare luogo a una futura richiesta di risarcimento a opera del terzo; la denuncia di tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce, infatti, la copertura per l'eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire all'assicurato anche dopo la scadenza della polizza.

**La clausola claims made introduce in sintesi una definizione convenzionale di sinistro,** accordando rilevanza non già alla data di accadimento del «fatto» che è causa del danno (fatto che può essersi verificato anche prima della stipulazione della polizza), ma alla data della ricezione della richiesta di risarcimento (il *claim*) o, in casi meno frequenti, della denuncia di sinistro presentata dall'assicurato al proprio assicuratore.

L'inserimento di questa clausola produce innegabili vantaggi sia per l'assicurato, sia per l'assicuratore. Per il primo perché, svincolando l'efficacia della copertura dall'accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili e vincolandola a un dato obiettivo (la richiesta di risarcimento) elimina alla radice ogni contestazione sulla validità temporale della copertura rispetto al sinistro. In tal modo, si riducono i rischi di «non capienza» del massimale assicurato. Dal punto di vista dell'assicuratore, grazie alla clausola *claims made*, si evita di tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter stabilire la tariffa corretta e garantisce l'assicuratore sulla maggiore certezza dei costi.